

## *Decreto Ingiuntivo*

Il RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO è il procedimento più comune per il recupero dei crediti aziendali e, qualche volta, anche privati (per questi ultimi il caso più tipico è quello del recupero delle spese per il mantenimento dei figli). Si tratta di un procedimento speciale, che ha lo scopo di essere molto più veloce di quello ordinario, che, come noto, può durare normalmente diversi anni.

Per poterlo adottare occorre avere una **PROVA SCRITTA** del credito (non sono sufficienti, ad esempio, dei testimoni). La prova scritta, nel caso delle aziende, è costituita dalla fattura accompagnata dall'estratto autentico, che si ottiene da un notaio, delle scritture contabili che attesta che la fattura stessa è regolarmente inserita nei libri contabili della società. A volte si allegano anche i documenti di trasporto, che qualche volta sono addirittura firmati dal debitore per ricevuta della merce. **Nel caso di una prestazione intellettuale, quale la traduzione, è necessario allegare al ricorso il contratto firmato dalle parti, la prova dell'avvenuta consegna della traduzione (basta la mail con la quale si è spedita la traduzione), la notula professionale e la prova dell'avvenuto invio della notula, eventuale copertina, colophon o quarta in cui compare il nome del traduttore, altre mail in cui si fa riferimento al credito o si sollecita il pagamento:**

Se si dispone di questa prova scritta è possibile presentare appunto un RICORSO al giudice competente per valore e per luogo.

Se il ricorso viene accolto, **una copia del RICORSO** con il provvedimento del giudice che ordina al debitore di pagare, viene notificata al debitore stesso.

Entro 40 giorni dal giorno della notifica, poi, possono verificarsi due situazioni:

- il debitore non fa opposizione; in questo caso, il decreto diventa definitivo, esattamente come una sentenza emessa in una causa ordinaria: il debitore non può più contestare di dover pagare quanto ti deve; il decreto, poi, diventa anche titolo esecutivo, cioè sulla base di esso può essere promosso un pignoramento nei confronti del debitore;
- il debitore fa **opposizione**: in questo secondo caso, si apre una causa ordinaria, quella che dura diversi anni, e lo "scopo" di questo procedimento, quello di essere uno strumento veloce in mano ai creditori, va in buona parte perduto; se l'opposizione, però, non è fondata a sua volta su prova scritta, alla prima udienza della causa il giudice può stabilire che il decreto sia *provvisoriamente esecutivo*, cioè il debitore deve comunque intanto pagare - il decreto diventa titolo esecutivo come se non fosse stata fatta opposizione - e la causa in seguito proseguirà solo per stabilire chi dei due ha ragione (e se risulterà aver ragione il debitore, il creditore dovrà restituire quanto nel frattempo ricevuto).

In alcuni casi, come quando la prova del debito è certa (per esempio nel caso della cambiale) è anche possibile ottenere un **decreto provvisoriamente esecutivo**, che costituisce già titolo esecutivo al momento in cui viene emesso dal giudice..

Per quanto riguarda le **spese** (legali) del procedimento, il giudice, quando concede il decreto, ordina anche al debitore di pagare tutte le spese legali sostenute sino a quel momento e le successive (che dovranno poi essere versate al legale). Se il creditore, quindi, riesce poi a mettere in esecuzione il decreto e quindi a farsi pagare, riesce solitamente anche a rientrare delle spese che sono state anticipate al professionista.